

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“PROFESSIONE PSICOLOGO”

TITOLO I

L'ASSOCIAZIONE

ART.1

E' costituita una Associazione culturale denominata “Professione Psicologo”.

“Professione Psicologo” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART.2

L'Associazione si costituisce per le seguenti finalità:

- a) Tutelare e promuovere la professione di psicologo e i professionisti della psicologia;
- b) Favorire l'aggregazione e lo sviluppo della comunità professionale degli psicologi, anche attraverso azioni di rappresentanza;
- c) Promuovere iniziative di sviluppo della professione di psicologo, anche favorendo scambi culturali, professionali, attività di formazione permanente e continua.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione Professione Psicologo:

- a) realizza, anche attraverso la costituzione di una diversa organizzazione, attività scientifiche, culturali e formative;
- b) promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo accademico e professionale, sociale e culturale;
- c) studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della professione di psicologo;
- d) partecipa direttamente alla rappresentanza della categoria nelle Istituzioni e negli organismi a tal fine preposti.

Per lo svolgimento di queste attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con tutte le Amministrazioni pubbliche e private del caso.

TITOLO II

I SOCI

ART.3

All'Associazione possono aderire tutti gli psicologi iscritti all'Albo Professionale, che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano gli ideali. Nonché persone non appartenenti all'Ordine professionali ma che per chiara fama o per ruolo istituzionale siano considerati meritevoli circa la promozione della professione di psicologo.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e onorari. In particolare:

a) sono soci ordinari i fondatori, nonché gli psicologi la cui domanda di

b) ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo;

c) sono soci sostenitori coloro i quali effettuino donazioni in favore dell'Associazione, ovvero le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in modo rilevante al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, secondo i parametri che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d) sono soci onorari gli studiosi e le personalità che si siano distinti nelle aree di attività dell'Associazione e che Consiglio Direttivo ammetta all'Associazione su proposta del Presidente.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e implica per i soci l'accettazione del presente Statuto.

I soci cessano di appartenere all'associazione per dimissioni, mancato versamento della quota associativa per almeno due anni, morte, indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il ricorso all'Arbitro Unico, di cui al successivo art. 13

	TITOLO III	
	IL PATRIMONIO	
	ART.4	
	Il patrimonio dell'Associazione risulta composto dalle quote associative, dai contributi dei soci, da disposizioni testamentarie e donazioni, contributi dello Stato o di altri enti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione destinati a patrimonio dal Consiglio Direttivo e dalle rendite dei beni pervenuti, a qualunque titolo, all'Associazione.	
	I fondi sono depositati presso la banca individuata dal Consiglio Direttivo.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO FINANZIARIO, RENDICONTO E BILANCIO	
	PREVENTIVO	
	ART.5	
	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea approva il relativo rendiconto e il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso.	
	Gli avanzi di gestione di ciascun esercizio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse	

connesse.

È, in ogni caso, vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, eccetto nei casi previsti dalla legge.

TITOLO V

ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

ART.6

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea anche i soci sostenitori e onorari, senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, ovvero su richiesta motivata di un quinto dei soci.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo;

c) la delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione;

d) le delibere di modifica del presente statuto.

ART.7

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da almeno un quinto dei soci ordinari, mediante comunicazione scritta, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento il vice Presidente o altro membro designato dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ordinario ha diritto di prendere parte all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta.

Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.8

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è composto da 5 (cinque) membri eletti. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rinominati.

Il Consiglio Direttivo:

- a) determina le linee generali di attività dell'Associazione, in coerenza con le sue finalità istituzionali, e ne promuove e coordina l'attività;
- b) delibera in merito alle domande di ammissione dei soci;
- c) stabilisce l'entità della quota associativa annua;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità e donazioni, nonché all'acquisto e alla vendita di beni immobili;
- f) nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) componenti, mediante comunicazione scritta, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, con le medesime modalità e 2 (due) giorni di preavviso.

La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Salvo l'attività dei membri del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'Associazione e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare i difensori dell'Associazione avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente:

- a) convoca il Collegio Direttivo e ne assume la presidenza delle adunanze;
- b) sottopone al Collegio Direttivo le linee generali dell'attività dell'Associazione e ne cura l'attuazione;
- c) adotta ogni provvedimento che non sia di specifica competenza del Consiglio Direttivo.

ART.10

Il Segretario:

- a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione in conformità alle

linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere e coordina l'attività dell'Associazione;

c) provvede alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLO STATUTO

ART.11

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei soci effettivamente iscritti al momento della proposta.

ART.12

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, sono deferite a un Arbitro Unico, nominato d, il quale procede secondo equità, senza formalità di procedura. La sede dell'Arbitrato è nella località di in cui è la sede dell'Associazione.

ART.13

Qualora per delibera dell'Assemblea o nei casi previsti dalla legge, si debba addivenire all'estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo della stessa è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, individuate dal Consiglio Direttivo.

ART.14

Per l'esercizio delle attività sociali, in particolare relativamente alle funzioni di rappresentanza presso gli Organismi elettivi della professione, il Consiglio definisce un apposito regolamento, che impegna tutti i soci dell'Associazione.

ART.15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.